

del 15 febbraio 2025



Legittimo il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni per il 2023 e 2024

La legge di bilancio per il 2023, nell'introdurre misure di "raffreddamento" della valutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.

Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 19/2024 dichiarando non fondate questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Secondo la Corte, il meccanismo legislativo non è irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità e, per un periodo limitato, riduce o progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti, in ragione della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell'inflazione.

Le scelte del legislatore risultano coerenti con le finalità di politica economica, chiaramente emergenti dai lavori preparatori e legittimamente perseguite, volte a contrastare anche gli effetti di una improvvisa spinta inflazionistica incidente soprattutto sulle classi sociali meno abbienti.

Delle perdite subite dalle pensioni non integralmente rivalutate, del resto, il legislatore potrà tenere conto in caso di eventuali future manovre sull'indicizzazione dei medesimi trattamenti.

(Fonte: comunicato Corte Costituzionale)

Promozione per merito straordinario e rivendicazione di diversa posizione in ruolo

Per rivendicare una diversa posizione in ruolo bisogna necessariamente impugnare il provvedimento di inquadramento nell'ordinario termine di decadenza.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 09644/2024 del 2 dicembre 2024 che ha definito uno dei tanti ricorsi concernenti l'applicazione, ai promossi per merito straordinario, dell'art. 75, co. 1, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte costituzionale, al fine del riallineamento "virtuale della decorrenza giuridica della nomina nel ruolo in applicazione del principio stabilito dalla predetta sentenza della Corte costituzionale attraverso la modifica della graduatoria del concorso".

Della problematica relativa alla decorrenza delle promozioni per merito straordinario conferite al personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato ci siamo occupati in queste pagine (<https://siulp.it/promozioni-per-merito-straordinario-sent-corte-cost-n-224-del-7-10-2022-parere/>), con espresso riferimento alla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale.

Con la Sentenza n. 09644/2024 del 2 dicembre 2024 i Giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito e precisato che il ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione, soprattutto se in regime di diritto pubblico, rientra nella classifica dei provvedimenti amministrativi, "...conseguentemente le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell'ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo (sessanta giorni decorrenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge) si consolidano, resistendo dunque anche alle pronunce di illegittimità costituzionale» (Cons. Stato, sez. I, n. 1984/2021 cit.)".

Pertanto, anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 224 del 2020 e n. 75 del 2024, chiunque, promosso per meriti straordinari, venga illegittimamente scavalcato dai vincitori di un successivo concorso (o selezione) per l'omessa applicazione del meccanismo di perequazione (l'allineamento) introdotto con le dichiarazioni di incostituzionalità, deve tempestivamente impugnare il provvedimento di nomina dei vincitori e di inquadramento nel ruolo, nel termine di decadenza previsto.

Al riguardo, i Giudici di palazzo Spada precisano e ribadiscono che "la posizione soggettiva del pubblico dipendente a fronte degli atti di inquadramento non è qualificabile come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo, poiché

gli atti di nomina, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dell'ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 15 marzo 2024, n. 2562; sez. II, 1° dicembre 2023, nn. da 10423 a 10425; sez. II, 30 novembre 2023, n. 10363)».

Ed invero, come osservato dall'Adunanza plenaria, si deve «escludere la possibile sussistenza di diritti a fronte di quegli atti i quali definiscano la posizione del pubblico impiegato nell'ambito della struttura burocratica, sia con l'ivi immetterlo, sia col determinarne o con l'immutarne compiti o qualifiche, sia col dimettervelo, giacché in virtù di essi l'Amministrazione evidentemente provvede a dare concreto assetto alla sua organizzazione relativamente alla componente costituita dal personale di propria pertinenza e, dunque, in primis persegue la soddisfazione di quel pubblico interesse nei cui confronti [...] la contrapposta aspettativa dei singoli dipendenti non possono se non trovarsi in condizione subordinata» (Cons. Stato, Ad. plen. 26 ottobre 1979, n. 25).

Per le ragioni esposte, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello del Ministero dell'interno e respinto la pretesa di un Sovrintendente promosso per merito straordinario che non aveva impugnato a suo tempo le nomine di coloro che lo avevano scavalcato nell'anzianità di qualifica, beneficiando della retrodatazione prevista per il concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.662 posti per vice ispettore della Polizia di Stato riservato ai sovrintendenti, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2020, così determinando il definitivo consolidamento delle posizioni dei controinteressati e cristallizzando l'attribuzione dell'anzianità nella qualifica di vice sovrintendente, all'interno del ruolo dei sovrintendenti, tanto dell'appellato, quanto dei colleghi che lo avevano scavalcato a ogni effetto di legge e, quindi, anche ai fini dell'anzianità valutabile in futuri concorsi.

I nuovi costi 2025 per la cessione del quinto

Con il messaggio n. 4491 del 30 dicembre 2024, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la rideterminazione degli oneri aggiornati per il 2025, sulla base della contabilità analitica del 2023.

Per quanto riguarda i nuovi costi della cessione del quinto, nello specifico, ecco quali saranno gli importi applicati per l'anno appena iniziato, parametri applicati a tutte le cessioni con data contrattuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e trattenuti attraverso compensazione sui versamenti mensili a favore delle società cessionarie:

- 2,39 euro (IVA esente) per le banche e intermediari che hanno sottoscritto la Convenzione
- 10,06 euro (IVA esente) per quelli che non hanno sottoscritto la Convenzione;
- 120,72 euro (IVA esente), costo di gestione annuo per banche e intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione.

Congedo parentale per il padre

Un nostro iscritto con tre figli minori di 12 chiede chiarimenti sul congedo parentale utilizzabile dal padre. In particolare, chiede quanti mesi spettino e se esistono norme che disciplinano le modalità di fruizione.

Per quanto concerne i periodi spettanti, il padre può utilizzare sette mesi di congedo parentale, frazionandoli come vuole. Le regole sono contenute nell'articolo 32 del Dlgs 151/2001 e prevedono che i genitori abbiano in tutto diritto a dieci mesi complessivi, che possono diventare undici nel caso in cui il padre prenda almeno tre mesi.

Nei limiti del vincolo complessivo di dieci o undici mesi, la madre ha diritto a un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, mentre il padre può utilizzare fino a sette mesi.

Non è invece previsto che l'intero periodo possa essere utilizzato da uno solo dei due genitori, tranne nei casi in cui fattispecie in cui manca l'altro genitore o se il giudice ha stabilito l'affidamento esclusivo del figlio.

In relazione alle modalità di fruizione, il congedo parentale non prevede alcuna preclusione, nel senso che i periodi di congedo parentale possono essere utilizzati anche per andare in vacanza con la famiglia o fare qualsiasi altra attività nei giorni in cui si utilizza questo strumento.

La prestazione è riconosciuta ai lavoratori proprio per consentire loro di occuparsi dei figli nei loro primi 12 anni di vita, consentendo un'adeguata conciliazione fra impegni familiari e lavorativi.

Anche durante il congedo parentale si maturano regolarmente le ferie mensili.

Il comma 1-bis dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

In assenza di previsioni specifiche dei contratti collettivi, è prevista una disciplina suppletiva, che non si applica però al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. In particolare, il comma 1-ter dell'art. 32 prevede che, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Viene esclusa dalla legge la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dallo stesso D.Lgs. n. 151/2001.

L'INPS nella [Circolare n. 152 del 18 agosto 2015](#) ha precisato che se il congedo parentale su base oraria è richiesto in base al criterio generale contenuto nell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 e quindi in assenza di una

previsione specifica del contratto collettivo, la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero.

Nel caso in cui, invece, il congedo parentale su base oraria è regolato dalla contrattazione collettiva, lo stesso potrà essere anche di durata inferiore, in base a quanto previsto dalla contrattazione stessa.

In ogni caso, secondo quanto illustrato nella Circolare n. 152/2015, nella fase iniziale, il computo e l'indennizzo del congedo avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione collettiva deve prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione collettiva, invece, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento per il calcolo dell'indennità a carico INPS). Per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto e di conseguenza, in tal caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del Fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, al fine di tenere conto delle peculiari, esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e differimento del congedo.

L'innovazione riguarda, dunque, la possibilità di frazionamento, ma tuttavia, la disciplina, in concreto, di detta possibilità è rimessa alla contrattazione collettiva, ragion per cui, soprattutto per quel che concerne il Comparto Sicurezza, per il quale la riserva contrattuale appare addirittura rafforzata, nulla cambia in concreto, almeno sino alla prossima tornata contrattuale.

Permessi 104 e congedo straordinario

Alcuni nostri lettori ci chiedono se permessi e congedi previsti dalla Legge 104 sono cumulabili e se, quindi, durante il periodo di congedo straordinario, sia possibile godere dei permessi 104.

A norma del comma 3 dell'art. 33 della legge 104, quando si parla dei "permessi" concessi con la Legge 104, ci si riferisce ai periodi retribuiti di assenza dal lavoro, che possono essere riconosciuti a lavoratori disabili in situazione di gravità o ai lavoratori con familiari con disabilità grave.

Il comma 1 dell'art. 3 della legge 104 precisa che il "soggetto con disabilità" è colui che ha una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva, destinata ad aggravarsi con il tempo. Tale minorazione deve comportare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro, nonché emarginazione o svantaggio sociale.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 3, si parla di disabilità grave quando, in relazione all'età del soggetto disabile, la minorazione ha diminuito l'autonomia personale e ha reso necessaria l'assistenza generale, permanente e continuativa.

Nello specifico, è possibile godere o di permessi orari in base all'orario lavorativo (due ore o un'ora di permesso al giorno, a seconda che l'orario di lavoro sia superiore o inferiore a sei ore) o di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Invece, per quanto riguarda il congedo straordinario, si tratta un periodo retribuito di assenza dal lavoro, concesso ai dipendenti che assistano familiari disabili gravi ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge 104.

Durante la vita lavorativa si può chiedere fino a un periodo massimo di due anni di congedo e il beneficio è frazionabile anche a giorni. Peraltro, in linea generale, al lavoratore spetta un'indennità pari alla retribuzione dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo.

L'INPS ha affrontato e risolto la questione circa la cumulabilità o meno dei due benefici con la [circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008](#) che chiarisce come i congedi straordinari e i permessi riconosciuti dalla Legge n. 104 del 1992 possano essere cumulati, allo scopo di prestare assistenza allo stesso soggetto in condizione di disabilità grave.

Ciò significa che è ammessa la fruizione delle due agevolazioni nello stesso periodo ma con un limite.

L'INPS precisa che è ammissibile applicare il cumulo (ossia, utilizzare i congedi straordinari e i permessi 104 nello stesso arco temporale), purché in giornate diverse.

Di conseguenza, è importante che i giorni di permesso 104 e i giorni di congedo straordinario non si sovrappongano. Quindi, in conclusione, è possibile avere insieme permessi 104 e congedo straordinario nello stesso periodo di tempo, ma in giornate diverse.

Quando scatta la multa per il ticket parcheggio scaduto

Al termine dell'ultimo minuto di sosta coperto dal ticket, l'automobilista farà bene ad essere di nuovo presso il posteggio con le strisce blu, al fine di spostare il suo mezzo o acquistare tempestivamente un nuovo biglietto.

La normativa in materia non prevede alcun possibile margine di tolleranza tra un ticket e l'altro, ne consegue perciò che l'automobilista dovrà essere in grado di coprire subito la prosecuzione della sosta in area con strisce blu, per non rischiare una sanzione

oscillante tra i 42 e i 173 euro, prevista dall'art. 157 del Codice della strada (pur con la riduzione del 30%, applicata se la multa è pagata entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7839 del 2022, ha affrontato il tema delle conseguenze sanzionatorie per gli automobilisti poco puntuali nell'acquisto di un nuovo ticket per il prolungamento della sosta stabilendo che – nel

momento in cui scade l'ultimo minuto coperto dal talloncino o tagliando strisce blu – è come se la sosta ricominciasse da zero, senza contare il tempo precedente di regolare parcheggio.

In altre parole, per i giudici di piazza Cavour, se il patentato non si attiva per tempo, acquistando il biglietto con buon anticipo rispetto all'orario di scadenza del ticket strisce blu, è come se non avesse mai pagato, restando scoperto e potenzialmente "multabile", così come previsto dal Codice della Strada.

Tuttavia, alcune amministrazioni locali hanno stabilito un periodo di 15 minuti di tolleranza, onde agevolare l'automobilista nella fase di rinnovo del ticket. La finalità di questa previsione è quella di evitare situazioni in qualche modo paradossali, nelle quali la sanzione pecuniaria viene emessa nello stesso momento in cui si paga l'ulteriore ora di parcheggio nell'area strisce blu.

Lo sconto IMU in caso di comodato gratuito ai famigliari

Un nostro lettore ci scrive chiedendo chiarimenti sulle agevolazioni IMU collegate al comodato d'uso gratuito per i familiari in linea retta di primo grado che risiedono nello stesso Comune.

La legge contempla una serie di condizioni, ricorrendo le quali è previsto uno sconto in caso di abitazione in comodato d'uso gratuito per i familiari. Queste sono:

- il grado di parentela (solo i parenti in linea retta di primo grado – genitori/figli – possono usufruirne);
 - il possesso di un solo immobile ad uso abitativo (o al massimo 2 compresa la prima casa) da parte del comodante (cioè, del proprietario della casa data in comodato) all'interno dello stesso comune di ubicazione della propria abitazione principale;
 - il comodatario (cioè, chi usufruisce del bene) deve iscrivere lì la propria residenza
 - l'immobile non può essere accatastato in una categoria di lusso (A1, A8 e A9);
 - il contratto di comodato d'uso gratuito, ancorché verbale, deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
- L'agevolazione prevede la riduzione del 50% della base imponibile su cui si applicano le aliquote.

Bonus edilizi 2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025) ha introdotto importanti modifiche al quadro normativo relativo ai bonus edilizi, con tagli progressivi alle detrazioni e nuove regole per l'accesso agli incentivi a partire dal 2025. Vediamole nel dettaglio.

Bonus casa e Sisma bonus

Le novità relative al bonus casa possono essere riassunte nei seguenti punti:

- dal bonus casa vengono espunte le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
- chi esegue lavori di ristrutturazione straordinaria sulle prime case, per tutto il 2025, può continuare a beneficiare della detrazione Irpef al 50% sul tetto di spesa a 96.000 euro (esattamente come previsto nel 2024). L'aliquota scende al 36% nel 2026 e nel 2027, da calcolare sempre su una spesa massima di 96.000 euro;
- in relazione alle seconde case, a partire dal 1° gennaio 2025 entra in vigore la nuova aliquota del 36% sul tetto di spesa di 96.000 euro. Tale aliquota è destinata a passare al 30% nel 2027 e nel 2028.

Anche per il sisma bonus vengono rimodulate le aliquote utilizzabili per gli interventi di riduzione del rischio sismico. Il sisma bonus sarà esteso al triennio 2025-2027 con le seguenti aliquote: 36% nel 2025 e 30% nel biennio 2026-2027.

Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'aliquota aumenta al 50% nel 2025 e al 36% nel biennio 2026-2027.

Bonus barriere architettoniche

Restano invariate le regole previste nel 2024.

L'aliquota di detrazione è pari al 75% ed è relativa a interventi destinati a migliorare l'accessibilità e la mobilità all'interno di edifici residenziali. Sono ammesse al beneficio solo le spese sostenute per:

- installazione di ascensori e montacarichi;
- realizzazione di rampe di accesso;
- sostituzione di gradini con scivoli;
- adeguamento di bagni, infissi e altre strutture funzionali alla mobilità;
- interventi che prevedono l'installazione di tecnologie avanzate per agevolare le persone con disabilità motorie e sensoriali.

Quanto al tetto di spesa, restano invariati i limiti:

- 50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti;
- 40.000 € per unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;
- 30.000 € per unità immobiliari in edifici con più di 8 unità.

Bonus mobili

L'art. 1, comma 55, lettera b), 3), della L. n. 207 del 2024, modificando il comma 2, art. 16, del D.L. n. 63/2016, dispone una proroga per la detrazione finalizzata all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus mobili).

Con questa modifica viene prevista una proroga del bonus mobili per tutto il 2025 alle stesse condizioni del 2024, quindi: aliquota del 50% e limite di spesa 5.000 euro.

Si rammenta che il bonus mobili va ripartito tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui sopra sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono del bonus ristrutturazioni edilizie.

Bonus elettrodomestici

Il nuovo "bonus elettrodomestici" di cui all'art. 1, commi da 107 a 111, della vigente legge di bilancio è stato formalmente previsto per sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico

Nel dettaglio, per l'anno 2025, è concesso ai consumatori finali un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

L'incentivo coprirà un massimo del 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un importo massimo di 100 euro (200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro). Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico e per l'erogazione dello stesso è stato previsto un fondo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2025.

Per l'utilizzo del contributo sarà necessario attendere la definizione delle modalità operative con un decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, a cura del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il provvedimento attuativo dovrà prevedere i criteri per l'accesso ai contributi, le modalità di erogazione e i tempi di attuazione.

Superbonus

Dal 2025, il Superbonus è fortemente ridimensionato: la detrazione del 65% sarà concessa esclusivamente per lavori già avviati e non possono essere agevolati nuovi interventi nel 2025.

Tuttavia, per gli interventi già iniziati è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni al 15 ottobre 2024:

- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per interventi non condominiali;
- adottata la delibera assembleare e presentata la CILA per interventi condominiali;
- presentata l'istanza per il titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione.

Pertanto, coloro i quali non hanno ancora posto in essere alcuna attività preliminare – entro la data del 15 ottobre 2024 – non potranno accedere al Superbonus, che si configura così come una misura destinata a esaurirsi.

A poter usufruire del Superbonus 2025 saranno solo condomini ed edifici con 2-4 unità immobiliari, anche appartenenti a un unico proprietario, strutture socioassistenziali, Onlus e immobili situati nei crateri sismici. Sono invece escluse le villette unifamiliari

Inoltre, l'art. 8, comma 3 lett. b) della legge di bilancio dispone che, per i lavori eseguiti nel 2023, è possibile optare per una detrazione ripartita su 10 anni anziché 4, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine per la dichiarazione dei redditi del 2024. È bene però evidenziare che tale scelta è irrevocabile.

Per gli interventi successivi, dal 2024 in poi, le detrazioni saranno obbligatoriamente spalmate su 10 anni, una scelta che, se da un lato agevola chi ha una bassa capienza fiscale, dall'altro può creare difficoltà a chi necessita di un rientro rapido delle spese. L'agevolazione del 65% coprirà interventi di efficientamento energetico, come l'isolamento termico e l'installazione di impianti fotovoltaici, lavori di consolidamento strutturale per la sicurezza sismica e opere di ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Per richiedere il Superbonus al 65%, è necessario verificare che gli interventi da realizzare siano tra quelli ammessi, sottoporre l'edificio a una diagnosi energetica prima e dopo i lavori, realizzare i lavori e conservare tutta la documentazione necessaria e riportare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi per ottenere la detrazione.

Il termine ultimo per fruire dell'agevolazione è il 31 dicembre 2025.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 7/2025 del 15 Febbraio 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123